



## TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO

### Il Presidente

Letta l'istanza ex art. 150 c.p.c., depositata dalla parte ricorrente nel procedimento iscritto a R.G.L. 8459/2015; vista la delega rimessa allo scrivente dal Presidente del Tribunale di Milano; rilevato che il procedimento predetto è proposto nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, dell'Ambito Territoriale per la provincia di Torino per ottenere la dichiarazione del diritto della parte ricorrente "all'inserimento nelle GAE di scuola infanzia/primaria della provincia di Torino per il triennio 2014/2017"; rilevato che la predetta istanza ex art. 150 c.p.c. ha come oggetto l'autorizzazione a procedere alla notifica nei confronti dei "soggetti che attualmente risultano iscritti nelle graduatorie per le classi di concorso della scuola primaria e della scuola dell'infanzia"; considerato che l'elevato numero dei destinatari determina rilevanti difficoltà tanto in ordine all'esatta identificazione di essi (anche in relazione alla potenziale continua variabilità della graduatoria derivante dal possibile accoglimento di taluno dei numerosi ricorsi e dal conseguente inserimento in essa di altri soggetti) quanto della loro residenza anagrafica necessaria per la notifica secondo le modalità ordinarie, e che tali difficoltà inducono a ritenere legittima e opportuna la notifica per pubblici proclami, che, peraltro, risulterebbe particolarmente onerosa se corredata dall'indicazione in Gazzetta Ufficiale del nominativo di tutti docenti ricompresi nella graduatoria in questione; visto il parere favorevole del Pubblico Ministero; considerato che l'art. 150 co. 3 c.p.c. consente al Presidente di indicare "i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati"; ritenuto che alla notifica per pubblici proclami possa applicarsi in via complementare anche l'ulteriore disposto dell'articolo 151 c.p.c. secondo cui "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge... quando lo consigliano circostanze particolari", dovendosi valorizzare il principio della effettiva conoscibilità da parte degli aventi diritto;

#### AUTORIZZA

la parte ricorrente a notificare il ricorso predetto ai sensi dell'art. 150 co. 3 c.p.c. mediante deposito di copia dell'atto nella Casa Comunale di Milano e mediante pubblicazione -con anticipo conforme al disposto del co.5 dell'art 415 c.p.c. e tale da consentire l'eventuale costituzione in giudizio nei termini di legge dei potenziali controinteressati- in Gazzetta Ufficiale di un sintetico avviso che contenga gli estremi del procedimento, l'Autorità giudiziaria presso la quale questo è pendente, il provvedimento di fissazione dell'udienza, le Amministrazioni e le altre parti eventualmente intimare, la generica indicazione degli istanti, l'oggetto della domanda e l'indicazione, come controinteressati i "soggetti che attualmente risultano iscritti nelle graduatorie per le classi di concorso della scuola primaria e della scuola dell'infanzia", e che faccia rinvio al sito Internet istituzionale del MIUR, al sito istituzionale del Tribunale di Milano e ad altri siti di consultazione diffusa nel settore della scuola (ad esempio [www.orizzontescuola.it](http://www.orizzontescuola.it) e [www.tecnicadellascuola.it](http://www.tecnicadellascuola.it)) nei quali verranno riportati, oltre ai suddetti dati sintetici, il ricorso nel testo integrale, le memorie di costituzione e i verbali di causa, avendo cura a che l'avviso permanga su tali siti almeno fino alla data utile per la costituzione in giudizio e alla data della prossima udienza; dispone inoltre che il predetto sintetico avviso, formulato nei termini di cui sopra, venga pubblicato per una volta sui quotidiani "La Repubblica" o il "Corriere della Sera"

Milano, 26/01/2016

Il Presidente della Sezione  
Piero Martello

